

PARTE I – TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1. PUBBLICITA' ORDINARIA (artt. 12 e 7, c.2,6 e 7)

1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie – (tariffa base):

Durata: - per anno solare tariffa ordinaria € 8,26 il mq.
- non superiore a 3 mesi,
per ogni mese o frazione di mese € 0,83 il mq.
(Maggiorazioni di legge per superfici superiori a mq. 5,5 e mq. 8,5)

1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie – (tariffa base maggiorata del 100%)

Durata: - per anno solare € 16,52 il mq.

- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese € 1,66 il mq.

(Maggiorazioni di legge per superfici superiori a mq. 5,5 e mq. 8,5)

2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7c.2,6 e 7)

1.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

Durata – per anno solare € 8,26 il mq.

- non superiore a 3 mesi,
per ogni mese o frazione di mese € 0,83 il mq.

1.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- | | |
|--|---------|
| a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. | € 74,37 |
| b) per veicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. | € 49,58 |
| c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie | € 24,79 |

3 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14, c. 1,2,3)

3.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

- Durata: - per anno solare € 33,05 il mq.**
- non superiore a 3 mesi,
- per ogni mese o frazione di € 3,30 il mq.

4. PUBBLICITA' CON PROIEZIONI (art. 14, c. 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata: -per ogni giorno € 2,07

per durata superiore a 30 giorni si applica:

- per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di € 2,07
- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di € 1,04

5. PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15, c.1)

Per pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a **€ 8,27 il mq.**

6. PUBBLICITA' CON AEROMOBILI (art. 15, c.2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura: **€ 49,58.**

7. PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI I (art. 15)

Per la pubblicità effettuata da con palloni frenati e simili , per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura: **€ 27,79.**

8. PUBBLICITA' VARIA (art. 15, c.4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è

dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di € 2,07.

9. PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art.15, c.5).

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di € 6,20.

PARTE II – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. MISURA DEL DIRITTO (art.19)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle seguenti misure:

1.1 per ciascun foglio di dimensione fino a cm.70x100 e per i periodi di seguito indicati:

- | | |
|--|--------|
| - per i primi 10 giorni | € 1,55 |
| - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | € 0,47 |

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

2. AFFISSIONI D'URGENZA (art. 22,c.9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

2. Considerata l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento e visto il quarto comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con unanime e separata votazione, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.